

Registro Contratti S.C. Provveditorato n. _____ /2023



Sede provvisoria: Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 - Collegno (TO)

PI/CF: 09735650013 – Pec: aslto3@cert.aslto3.piemonte.it

CONTRATTO - SCRITTURA PRIVATA

**PER LA FORNITURA DI SET CHIRURGICI MONOUSO STERILI PER
L'ASL TO3 – LOTTO**

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 (di seguito ASL TO3) con sede legale provvisoria in Collegno (TO), Via Martiri XXX Aprile 30 (codice fiscale e partita IVA n° 09735650013) nella persona di _____, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale dell'ASL TO3, nella sua qualità di _____, acquisendo pertanto la competenza a stipulare direttamente in nome e per conto dell'Azienda i contratti di acquisizione di beni e servizi.

E

la ditta _____ (di seguito anche Ditta, Appaltatore, Fornitore e/o Impresa), con sede legale in _____ – Partita IVA _____ - indirizzo pec: _____, nella persona del Signor _____, nato a _____ il _____ - C.F. _____ - che interviene nel presente atto in qualità di _____ della ditta _____, domiciliato per la carica presso la sede della medesima società _____ -----

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TO3 n. _____ del

_____ è stata indetta procedura di gara ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.

50/2016, per l'affidamento per un periodo di 36 mesi con possibilità di riaffidare

per ulteriori 12 mesi, della fornitura di set chirurgici monouso sterili, approvando

nel contempo il bando di gara e il capitolato speciale.

- a seguito dell'esperimento di tutte le procedure di gara, con deliberazione n.

_____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura

suddetta per un periodo di 36 mesi con possibilità di riaffidare per ulteriori 12

mesi; -----

- il fornitore ha provveduto alla costituzione della garanzia definitiva di importo pari

a € xxxxx rilasciata da xxxxxxxxx in data _____, a garanzia di esecuzione

della fornitura in argomento; -----

- l'ASL TO3 ha provveduto alla verifica del possesso in capo all'appaltatore

aggiudicatario e (eventuale) al subappaltatore dei requisiti di ordine generale previsti

dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Per quanto riguarda le Informazioni antimafia,

questa Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, ha inviato la relativa richiesta

al Sistema automatizzato BDNA del Ministero degli Interni, pertanto il presente

contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva; -----

- Con determinazione n. _____ del _____ è stato autorizzato il subappalto come

segue: _____

(oppure) L'appaltatore non ha ritenuto di ricorrere all'istituto del subappalto;

- l'appaltatore ha rimborsato all'ASL TO3 le spese di pubblicità dell'estratto del

bando di gara sulla GURI e sui quotidiani, addebitate ai sensi dell'art. 34, comma 35

della Legge 221/2012, pari a €. _____

Tutto ciò premesso e nell'intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del presente contratto -----

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

Oggetto del presente contratto è l'affidamento della **fornitura di set chirurgici monouso sterili per l'Asl TO3**. I prodotti e le quantità riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente contratto, sono espresse a titolo indicativo, potendo l'ASL TO3 ordinare con riguardo alle effettive necessità, quantitativi minori o maggiori di quelli indicati, e l'Impresa dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

La Ditta aggiudicataria non potrà comunque pretendere alcun risarcimento nel caso in cui, durante il periodo contrattuale stabilito all'articolo, non venisse eseguito alcun acquisto dei prodotti aggiudicati alla medesima oppure le quantità acquistate dovessero rivelarsi inferiori a quelle definite in sede di gara.

Le caratteristiche della fornitura devono essere conformi a quanto riportato nel Capitolato speciale d'appalto. La fornitura è affidata ed assunta sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotte e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, che si intende parte integrante del presente atto benché non allegato, nonché dagli atti che servono di base alla gara e che la ditta aggiudicataria della presente fornitura dichiara di conoscere, confermare ed accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 2 (Durata della fornitura)

La fornitura in oggetto decorre dal xxxxxxxxxxxx e termina il xxxxxxxxxxxx, fatta salva la rinnovazione prevista all'articolo del disciplinare di gara. In tale caso, potranno essere eventualmente rinegoziate a favore di questa Azienda Sanitaria le

condizioni contrattuali. L'opzione di rinnovo del contratto può essere esercitata dalla

ALS TO3 per un periodo di 12 mesi e per un importo calcolato con riferimento a

quanto indicato nel disciplinare di gara

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per

l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In

tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

' escluso ogni tacito rinnovo del contratto. -----

Art. 3 (Importo contrattuale)

L'importo complessivo per l'intero periodo contrattuale relativo all'affidamento della

presente fornitura (Lotti nn. _____) é presunto ed ammonta complessivamente a

€ _____ (iva esclusa). L'importo annuo (iva esclusa) è pari a €.

_____.

****[\(in caso di RTI\)](#) Art. (Fatturazione e liquidazione a favore di**

raggruppamenti temporanei d'impresa)

Per garantire una maggior trasparenza ai fini della tracciabilità dei flussi

finanziari e di controllo dei dati, i pagamenti spettanti al raggruppamento

saranno effettuati dall'ASL TO3 alla società (capogruppo/mandataria ...) che

emetterà fattura, salvo diverso accordo. -----

Art. 4 (Prezzi)

Fatto salvo quanto previsto all'articolo che segue, i prezzi unitari di aggiudicazione

indicati nella tabella di affidamento allegata (Allegato 1) devono restare fissi ed

invariati per tutta la durata dell'appalto e sono comprensivi di tutti gli oneri

conseguenti alle prestazioni oggetto del presente contratto, con la sola esclusione dell'IVA. -----

Art. 5. (Prezzi per confezione e variazione confezionamento)

Nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, l'Impresa abbia l'esigenza di variare i confezionamenti e i codici dei prodotti offerti, rimarranno comunque fermi i prezzi unitari e i nuovi prezzi per confezione (arrotondati alla seconda cifra decimale) saranno pari al prodotto tra i prezzi unitari, fissi ed invariabili in sede id gara (arrotondati alla seconda cifra decimale) e il nuovo numero di pezzi per confezione. I nuovi prezzi per confezione e i nuovi codici prodotto saranno utilizzati solo per gli ordinativi emessi successivamente all'accettazione della variazione.

Art. 6 (Revisione prezzi)

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

In nessun caso è riconosciuto alcun tipo di adeguamento unilaterale del prezzo.

Art. 7 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, il R.U.P verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto avvalendosi del Direttore dell'esecuzione. L'ASL TO3 verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il Direttore dell'esecuzione (DEC) nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. xxx del xxxxxx, individuato nel -----.

In particolare, il D.E.C. provvederà alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto e alla verifica della conformità delle prestazioni, nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'emissione degli ordinativi, alla liquidazione delle fatture, all'avvio dell'eventuale revisione prezzi nonché alla contestazione delle inadempienze riscontrate e alla richiesta al RUP di applicazione delle penali.

Art. 8 (Verifica di conformità)

Il soggetto fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura; è responsabile, inoltre, dell'osservanza di leggi e regolamenti vigenti in materia di commercio relativo alle merci da fornire. La fornitura in oggetto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel disciplinare di gara e tecnico e delle norme contrattuali. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto oppure da apposita commissione. Successivamente alla verifica di conformità si può procedere al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto ("cauzione definitiva"). -----

Art. 9 (Modalità di consegna)

Le consegne dovranno essere effettuate presso la sede indicata sull'ordine entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione (NB: non dal ricevimento) dell'ordine, che verrà trasmesso con sistemi di trasmissione informatizzati concordati con il fornitore, nelle

quantità di volta in volta indicate. -----

Sul documento di trasporto dovranno essere chiaramente indicate eventuali precauzioni o avvertenze particolari da attuare per la conservazione dei prodotti inviati, così come dovranno essere indicati il lotto di produzione e la data di scadenza dei prodotti inviati. -----

Le consegne dei colli voluminosi dovranno avvenire con mezzi di trasporto dotati di sponda idraulica e la merce dovrà pervenire in imballi su pedane EUR (cm 80 x 120); l'ingombro in altezza del materiale dovrà essere max 130 cm. Qualora le dimensioni sopra indicate non vengano rispettate, la merce potrà essere respinta. Delle pedane con cui verranno effettuate le consegne non sarà tenuta contabilizzazione e la restituzione avverrà a discrezione delle Aziende Sanitarie. Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell'Ente richiedente; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna. -----

Le ditte aggiudicatarie non potranno pretendere un minimo fatturabile per ogni ordine emesso. -----

Ogni consegna deve essere quindi preventivamente concordata con il servizio che emette l'ordine, con esclusioni di consegne in blocco. -----

In caso di urgente necessità i prodotti ordinati dovranno essere consegnati entro 48 ore dalla richiesta fatti salvi i diversi termini che saranno eventualmente concordati.

Qualora non sia possibile, il fornitore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva della merce ordinata.

Art.10 (Controllo delle forniture)

Agli effetti dei requisiti qualitativi e quantitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna non impegnerà all'accettazione

l'Amministrazione delle Aziende Sanitarie contraenti che si riservano il diritto di verificare la corrispondenza quantitativa con "riserva di controllo" e la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze qualitative e/o quantitative verranno tenuti a disposizione della ditta fornitrice e restituiti anche se tolti dal loro imballo originario e la ditta stessa deve provvedere al ritiro e alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo. Nel caso la ditta non adempia al ritiro della merce difettosa o discordante, le Aziende sanitarie hanno facoltà, previa comunicazione al Fornitore, di procedere allo smaltimento delle stesse.

In ogni momento, a cura dei competenti servizi, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dalla ditta.

Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della ditta fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte ed anche in questo caso, il fornitore deve sostituire i prodotti entro cinque giorni con altri aventi i requisiti richiesti.

L'ASL TO3 non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta e non ritirata dal fornitore.

Art. 11 (Indisponibilità temporanea del prodotto)

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggetto alle penali per mancata consegna nei termini di cui al successivo art. 28, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto all'ASL, e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'ordine di fornitura; in tale comunicazione il Fornitore dovrà inoltre indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui all'art. 9.

In ogni caso la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 28.

Nell'ipotesi di indicazione di un termine di fine dell'indisponibilità del prodotto superiore a 10 giorni, in caso di necessità comunicata dall'Ente per iscritto (anche a mezzo e-mail), il Fornitore dovrà procedere direttamente all'acquisto dei prodotti di cui è sprovvisto sul libero mercato, per le quantità strettamente necessarie a soddisfare le immediate ed improcrastinabili esigenze dell'ASL , sopportando l'eventuale maggiore onere economico; il prodotto fornito dovrà essere di qualità pari o superiore a quello offerto in sede di gara.

Il Fornitore, entro 2 giorni dalla richiesta, dovrà fornire all'ASL informazioni circa il prodotto che intende offrire in sostituzione ed attendere in ogni caso la comunicazione di accettazione da parte dell'ASL prima di procedere all'acquisto. La consegna del prodotto alternativo accettato dall'ASL dovrà avvenire entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi.

Resta salva la possibilità per l'ASL , in caso di mancata consegna e mancato rispetto dell'iter di comunicazione dell'indisponibilità con relative successive incombenza a carico del Fornitore, di applicare le penali per mancata consegna nei termini e di procedere direttamente all'acquisto del prodotto sul libero mercato, addebitando al Fornitore stesso l'eventuale maggiore onere economico (esecuzione in danno).

Resta inteso che gli eventuali restanti Prodotti inclusi nell'ordine di Fornitura dovranno comunque essere consegnati da parte del Fornitore nel rispetto dei termini massimi, pena l'applicazione di quanto previsto all'art. .28

ART. 12 - Fuori produzione” e accettazione di nuovi prodotti

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del fabbricante dovuto a cessazione della produzione, il Fornitore dovrà obbligatoriamente:

- 1) dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” al Direttore di Esecuzione del Contratto dell’ASL con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;
- 2) indicare, pena la risoluzione del contratto, il Prodotto avente identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali che intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni contrattuali convenute e senza alcun aumento di prezzo, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché il campione del Prodotto proposto in sostituzione.

Nel periodo intercorrente tra la comunicazione del Fornitore e l’effettiva messa fuori produzione (30 giorni), l’ASL procederà, quindi, alla verifica tecnica dell’equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara e con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica.

In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, l’ASL avrà facoltà di risolvere il contratto, anche solo in parte, laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità del Prodotto per il quale si richiede la sostituzione.

In caso di accettazione del nuovo prodotto, lo stesso dovrà essere immediatamente disponibile nel momento dell’effettiva messa fuori produzione del prodotto inizialmente offerto: in caso di indisponibilità temporanea del nuovo

prodotto, si applicherà quanto previsto al precedente articolo 11.

Art. 13 (Sostituzione prodotti – Aggiornamento tecnologico)

Qualora il Fornitore, nel corso della durata del contratto, presenti in commercio diverse tipologie di prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), migliorativi rispetto alle caratteristiche di rendimento e di funzionalità, si impegna ad informare l'ASL.

Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito a tali modifiche migliorative, che verrà valutata dall'ASL.

Resta inteso che, relativamente al prodotto migliorativo offerto, il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il prodotto offerto in sede di gara.

Solo a seguito di comunicazione da parte dell'ASL dell'esito positivo della verifica di conformità del prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione, senza alcun aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

ART.14 - Incidenti e vigilanza dispositivi medici

Qualora, nel corso della fornitura, si verificassero incidenti con l'utilizzo dei dispositivi forniti, il Fornitore è tenuto all'immediata sostituzione del lotto di appartenenza del dispositivo; dovrà inoltre provvedere alla trasmissione al Responsabile Vigilanza sui Dispositivi Medici dell'Amministrazione contraente di copia del rapporto finale trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.

ART.15 - Acquisti sul libero mercato ed esecuzione in danno

Nel caso di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere alla fornitura, anche solo parziale, della merce ordinata, è facoltà dell'Azienda Sanitaria

provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di materiale oggetto di contratto, ove non fossero nella tempestiva disponibilità del soggetto fornitore, nonché in caso di ritardo nelle consegne. In tal caso il soggetto fornitore se ne assumerà l'onere dell'eventuale maggiore spesa.

Nell'eventualità di discordanze qualitative, l'Azienda Sanitaria respingerà la merce che dovrà essere sostituita celermente con altra pienamente rispondente, in difetto della quale l'Azienda si riterrà autorizzata a provvedere all'acquisto altrove, addebitando al soggetto fornitore le eventuali maggiori spese.

ART.16. - Rinegoziazione

Nel caso in cui, nel periodo contrattuale, vengano stipulate dalla società di committenza regionale S.C.R. S.p.a. o dalla centrale d'acquisto CONSIP S.p.a. convenzioni aventi ad oggetto per forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto, che presentino condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle previste nel contratto stesso, l'Azienda potrà avviare una negoziazione con il soggetto appaltatore al fine di ottenere un adeguamento dei prezzi a quelli previsti dalla convenzione medesima.

Art.17 (Modalità di fatturazione e pagamenti)

Le fatture dovranno essere inoltrate direttamente all'Azienda Sanitaria destinataria della fornitura e dovranno essere redatte secondo le norme in vigore e con esplicito riferimento al numero d'ordine contabile dell'ASL TO3. La liquidazione della fattura è disposta previo accertamento, da parte del Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità rispetto alle prestazioni dovute.

I mandati di pagamento saranno emessi nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità contributiva. Per

individuare la data di pagamento si fa riferimento alla data del relativo mandato.

Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico bancario sono a carico del fornitore. In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, è quello legale. Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda Sanitaria Locale TO3 – Via Martiri XXX aprile n. 30 – 10093 Collegno (TO). Partita IVA: 09735650013. Il Codice Univoco Aziendale (individuabile anche sul sito www.indicepa.gov.it) per l'invio delle fatture all'ASL TO3 è il seguente: UF8QZ3. -----

Art. 18 (Tracciabilità dei flussi – Clausola risolutiva espressa)

Ai sensi e per gli effetti della L. 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'aggiudicatario dovrà comunicare all'Azienda Sanitaria la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente l'appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare. In base alla normativa summenzionata "Piano straordinario contro le mafie" tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (c.d. obbligo di tracciabilità), pena la nullità assoluta del contratto di appalto. A tal fine i Codici Identificativi Gara (C.I.G.) attribuiti dall'ANAC sono quelli riportati nel prospetto di aggiudicazione allegato al presente contratto (Allegato A).

Art. 19 (Subappalto)

Il soggetto offerente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione di parte dell'attività oggetto delle prestazioni contrattuali e precisamente _____ . La ditta subappaltatrice è la

ditta _____.

(Oppure) Il soggetto offerente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Art.20 (Tesoreria dell'ASL TO3)

La Tesoreria dell'ASLTO3 è attualmente l'Istituto bancario INTESA SANPAOLO, filiale di Rivoli, Piazza Martiri della Libertà 8 – 10098 Rivoli (TO) - CODICE IBAN: IT69 Q030 6930 8701 0000 0309 310. E' obbligatorio indicare la causale di ogni versamento effettuato a favore dell'ASL TO3. -----

Art. 21 (Modifiche in corso di esecuzione del contratto)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art. 106 comma 12, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'ASL TO3 potrà chiedere all'esecutore una variazione in aumento o diminuzione delle forniture fino a concorrenza di un quinto (20%) dell'importo complessivo previsto dal contratto. Nel caso in cui la variazione superi il limite del quinto (20%), le Aziende Sanitarie possono procedere alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Azienda sanitaria e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. -----

Art. 22 (Vicende soggettive dell'esecutore del contratto)

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al soggetto esecutore del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti

dell'Azienda Sanitaria TO3 fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 187 dell'11 maggio 1991, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel disciplinare di gara. Nei sessanta giorni successivi l'ASL TO3 può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente comma, non risultino sussistere i requisiti 'antimafia' (certificazione o informativa antimafia) ex art. 9 del D.P.R. 252/1998, ora artt. 84 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i suddetti 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti della Stazione Appaltante tutti gli effetti loro attribuiti per legge.

Art. 23 (Cessione del contratto)

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi e le attività comprese nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016.

Art. 24 (Cessione dei crediti derivanti dal contratto)

In applicazione della deliberazione ASL TO3 463 del 31/7/2019 avente ad oggetto "Cessioni di credito da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione e azioni connesse", l'Impresa accetta di non effettuare la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso, a fronte di eventuali notifiche di cessione di credito, l'Azienda si riserva la facoltà di

provvedere a notificare espresso rifiuto della cessione dei crediti entro i termini di legge.

Art. 25 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)

Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto. -----

Tutte le riserve che il soggetto contraente intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'ASL TO3 e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto contraente decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Sanitaria che emanerà gli opportuni provvedimenti. -----

Art. 26 (Osservanza misure contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione e norme del Codice di Comportamento)

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano integrato di attività e organizzazione(PIAO) approvato con deliberazione n.439 del 31/03/2023.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.consultabili all'indirizzo: www.aslto3.piemonte.it - Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti generali).

Art. 27 (Inadempienze)

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, per la loro gravità, l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria contesta, mediante lettera inviata a mezzo Pec le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP). In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall'esecutore del contratto e delle ragioni per le quali l'Azienda Sanitaria ritiene di disattenderle. -----

Art. 28 (Penalità – Sistema sanzionatorio)

L'impresa contraente incorre nelle penalità in caso di inadempienze e per ritardo nelle prestazioni dovute, fatti salvi i casi di forza maggiore o imputabili all'Amministrazione: in tali casi però l'onere della prova grava sul contraente. A titolo indicativo e non esaustivo la penale si applicherà nei seguenti casi:

- non consegna i beni nel rispetto dei termini previsti e/o in caso di inadempimento o ritardo nella consegna a seguito di indisponibilità temporanea del prodotto. Per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Azienda Sanitaria aderente potrà applicare una penale pari al due per cento (2%) del valore della fornitura oggetto del ritardo e fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- ritardo per il ritiro e la sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa o quantitativa rispetto ai termini massimi stabiliti al precedente articolo 10. Per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Azienda Sanitaria aderente potrà applicare una penale pari al 2 per cento (2%) del valore del prodotto

oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- indisponibilità temporanea verificatasi un numero di volte uguale o superiore

a 2 in un anno, l'Azienda potrà applicare una penale pari al 5 per mille (5%)

del valore complessivo della fornitura contrattualizzata, fatto salvo il

risarcimento del maggior danno;

- mancata comunicazione tempestiva scritta di indisponibilità temporanea del

prodotto che il Fornitore deve dare ai Servizi che effettuano l'ordine,

l'Azienda Sanitaria potrà applicare una penale pari all'uno per cento (1%)

del valore dell'ordine, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- mancato invio dei fogli illustrativi (se presenti nel prodotto) qualora avessero

subito modifiche, l'Azienda sanitaria potrà applicare una penale pari a €.

200,00.

- il fornitore mantenga un comportamento contrario al PIAO e alle norme del

Codice di comportamento dell'ASL TO3 dell'ASL TO3, di cui al presente

contratto.

La difformità anche solo parziale nell'esecuzione delle prescrizioni contrattuali (ad

es. consegna di un quantitativo di merce inferiore a quella ordinata), è considerata

'ritardo' e pertanto l'Azienda Sanitaria può applicare la penalità di cui al punto a).

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria,

mediante ritenzione sulle somme spettanti all'impresa contraente in esecuzione del

presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva prestata

se queste non bastanti.

Nel caso d'incameramento totale o parziale della cauzione definitiva l'impresa dovrà

provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il

termine fissato dall' Azienda Sanitaria.

L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo il soggetto fornitore dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art. 29 (Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.)

Come previsto dall'art. 1456 c.c., il contratto si risolve di diritto, mediante provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento stesso, nei seguenti casi: -----

a) presenza della ditta nel casellario informatico ANAC - Annotazioni riservate - per segnalazioni di gravi inadempienze; -----

b) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; -----

c) qualora gli accertamenti antimafia effettuati tramite la procedura BDNA del Ministero degli Interni risultino positivi; -----

d) qualora le transazioni non siano eseguite con strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; -----

L'ASLTO3 si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere i contratti anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri per le stesse, qualora disposizioni legislative, regolamentari o autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. Nel caso previsto nelle precedenti lettere a), b), c), d), l'Impresa aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Sanitaria è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la

risoluzione avviene di diritto quando l'Azienda Sanitaria, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria.

Art. 30 (Risoluzione del contratto)

Il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento, nei casi previsti dall'art. 108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e nei seguenti casi: -----

- a) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario; -----
- b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; -----
- c) per ripetute inadempienze che abbiano comportato l'applicazione di penali nell'arco di un breve periodo di tempo; -----
- d) interruzione non giustificata della fornitura; -----
- e) subappalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- f) cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; -----
- g) gravi e reiterate negligenze nell'espletamento della fornitura; -----
- h) ulteriori inadempienze della Ditta aggiudicataria dopo la comminazione di più penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno; -----
- i) constatazione di casi di non conformità relativi allo stesso prodotto; -----
- j) comminazione di più penali per ritardata consegna in un breve periodo di tempo;
- k) gravi inadempienze, tali da pregiudicare il regolare svolgimento della fornitura.

Nei casi previsti alle precedenti lettere a) e b) il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nell'immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti che l'Azienda sanitaria dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro soggetto. -----

Art. 31 (Recesso unilaterale)

Ai sensi dell'art. 1376 del codice civile, l'ASL TO3 ha la facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi: -----

- in caso di mutamenti nella natura giuridica e/o nell'organizzazione funzionale e/o territoriale che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, facendo venire meno la necessità della prestazione oggetto del presente contratto; -----
- per motivate esigenze di pubblico interesse; -----
- qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP o Società di Committenza Regionale) ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni, aggiudicasse la fornitura dei prodotti oggetto del contratto a condizioni economiche inferiori, a cui il soggetto aggiudicatario, previamente interpellato, decida di non conformarsi. -----

Al verificarsi delle suddette condizioni, il recesso si attua con semplice preavviso di giorni 30, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione dei documenti di gara di rinunciare.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Dalla data di efficacia del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda Sanitaria. In tal caso, il fornitore avrà diritto al pagamento delle

prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. -----

Art. 32 (DUVRI e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

L'ASL TO3, visto l'art. 26 D.Lg.s n. 81/08 e s.m.i., precisa che non è stato redatto il D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti) in quanto trattasi di mera fornitura di prodotti. Restano immutati gli obblighi previsti dalla normativa vigente a carico delle imprese in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Art. 33(Rinvio al Capitolato speciale e ad altre norme)

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla documentazione di gara predisposta dall'ASL TO3, trovando applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale di gara e tutti gli atti connessi, espressamente accettati dal soggetto aggiudicatario senza condizione o riserva alcuna, i quali, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, oltre all'obbligo da parte dell'impresa contraente di adempiere a quanto dichiarato nella documentazione tecnica prodotta e valutata in sede di gara. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei relativi allegati, si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile. L'esecuzione del contratto sarà altresì regolata dalle Linee Guida dell'ANAC concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici. Infine l'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati con particolare riferimento al settore oggetto del presente contratto anche se in contrasto con le disposizioni del Capitolato. -----

Art. 34 (Foro competente)

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia, le parti contraenti riconoscono come unico foro competente esclusivamente il foro di Torino.

Art. 35 (Spese di contratto, registrazione e varie)

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. -----

Le spese relative all'imposta di bollo, assolto in modo virtuale ex art. 15 D.P.R. 642/72, di eventuale registrazione ed ogni altra spesa accessoria sono a completo carico del soggetto contraente. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; tali dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi. -----

Il presente contratto informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Pertanto, la data del presente atto sarà quella riportata dalla firma digitale dell'ultimo firmatario. La presente scrittura privata sarà inviata al fornitore tramite posta elettronica certificata. -----

Art. 36 (Riepilogo documentazione allegata)

Il prospetto di affidamento "Allegato A" e il Patto di Integrità sono materialmente allegati al presente contratto e costituiscono parte integrante e sostanziale. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, sebbene non materialmente allegati, gli atti richiamati in premessa e il Capitolato Speciale di gara

e atti connessi. -----

Il presente contratto è formato da n. _____ articoli, dall'Allegato A e dal Patto di Integrità. -----

Per l'Impresa _____

Il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sig. _____

Per l'Azienda Sanitaria Locale TO3

Il Direttore

§ § § § § § § §

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile si intendono specificatamente approvati gli articoli: -----

(Revisione prezzi) – (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni) – (Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.) – (Recesso unilaterale) – (Foro competente). -----

Per l'Impresa _____

Il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sig. _____ (firmato digitalmente)